

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2626

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CACCIA, MANFREDI MANFREDO, BALESTRACCI, BAMBI, BONFERRONI, BOTTA, CAPPELLI, CARELLI, CARTA, CASATI, CATTANEI, CERIONI, CONTU, FARAGUTI, FERRARI SILVESTRO, LAGANA, MARABINI, PEZZATI, PISICCHIO, ROCELLI, RUSSO FERDINANDO, RUSSO GIUSEPPE, SABBATINI, SANESE, SANGALLI, SILVESTRI, STEGAGNINI, TANTALO, TASSONE, ZANFORLIN, ZOPPI, ZURLO

Presentata il 29 maggio 1981

Soppressione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema e costituzione della Fincinema, società finanziaria per la promozione e lo sviluppo cinematografico

ONOREVOLI COLLEGHI! — La grave crisi, economica e strutturale, che ha colpito l'Ente autonomo gestione cinema e le sue tre società operative: Italnoleggio, l'Istituto Luce, Cinecittà, che ad oggi garantivano l'intervento diretto dello Stato nel settore della cinematografia, è giunta ad un tale stadio, che si richiede ormai un intervento radicale e profondamente rinnovatore, tale da superare la fase dei provvedimenti a carattere straordinario, che solo consentono di mantenere in vita, artificialmente e senza alcuna possibilità operativa, di una struttura ridotta a condizione agonica.

Non v'è dubbio che l'intero sistema-cinema vive un delicato e preoccupante momento critico. Molteplici cause, d'ordi-

ne sociologico, economico, tecnologico, concorrono a far sì che il cinema, un tempo spettacolo di massa, prodotto culturale e spettacolare amato da milioni di spettatori d'ogni ordine sociale, si trovi oggi a dover affrontare una congiuntura assai pesante, aggravata, tra l'altro, dalla concorrenza spietata del mezzo televisivo.

Il cinema italiano, che più di altri cinema nazionali aveva saputo resistere alla crisi, si trova attualmente proprio al centro del ciclone. Tutti i suoi settori: produzione, distribuzione, esercizio, stentano a trovare una risposta adeguata a questa crisi ed, anzi, sembrano incapaci, anche per carenza di una legislazione adeguata ai tempi, di reperire quelle soluzioni che lo aiutino, non diciamo a ripristinare gli

antichi splendori, forse non più conseguibili, ma almeno a riconquistare un suo pubblico qualificato ed affezionato ed a produrre quelle opere di grande impegno sociale e di elevato livello spettacolare, che lo hanno reso famoso ed apprezzato dalle platee di tutto il mondo.

Non v'è dubbio, ancora, che l'evoluzione tecnologica delle comunicazioni audio-visuali, inarrestabile e per molti aspetti affascinante, rende non agevole la soluzione dei molteplici aspetti del cinema.

Il futuro, del resto già in atto, del sistema delle comunicazioni audio-visuali riserva certamente al cinema un ruolo ridimensionato e diverso rispetto a quello da lui svolto in passato, ma siamo convinti che la sua funzione, non tanto e non solo come proposta per il tempo libero, ma, soprattutto, come strumento ed occasione di conoscenza e di elevazione culturale e sociale del pubblico troverà ancor più motivi di conferma.

È per queste ragioni che riteniamo insostituibile ed ancor più necessario un intervento dello Stato nel settore; in particolare, per promuovere e diffondere un cinema di qualità; per garantire ai giovani autori concrete possibilità di espressione; per favorire la sperimentazione di nuovi linguaggi e nuove tecnologie; il tutto nel pieno rispetto delle condizioni di libertà e di pluralismo.

L'Ente autonomo gestione cinema e le sue società operative, sia pur tra non indifferenti difficoltà, hanno cercato in questi anni di assolvere ai compiti suddetti e, in parte, con successo.

La concorrenza dell'industria privata, dotata di ben altri mezzi e non costretta da alcun vincolo d'ordine politico-culturale; la difficoltà di individuare e costituire un pubblico sensibile nei confronti di un prodotto di non agevole consumo; la contraddizione tra i suoi compiti statutari e la necessità di rispettare rigorosamente criteri di economicità: queste ed ancora altre cause, tra le quali non è possibile non ricordare una certa mancanza di fantasia e di imprenditorialità, oltre, tal volta, un'acritica sudditanza a logiche, più politiche che culturali, hanno fatto sì che

col tempo il gruppo cinematografico pubblico si sia trovato nelle condizioni di non poter operare alcuna scelta, di non poter sentire la sua influenza, magari modesta, ma pur sempre preziosa, nel settore di sua competenza.

Non va dimenticato che questo stato di crisi persiste dal 1975, anno nel quale il Ministero delle partecipazioni statali, nell'impossibilità di individuare una linea di soluzione ai problemi aperti dalla crisi del Consiglio di amministrazione, determinata dalle forze politiche ivi rappresentate, ha dovuto affidare ad una gestione commissariale la conservazione pura e semplice delle strutture esistenti, compiendo ogni sforzo possibile perché non si verificasse la sottoutilizzazione degli impianti e l'asfissia finanziaria delle società.

Nel 1976 la Commissione ministeriale composta dai rappresentanti di tutti i partiti dell'arco costituzionale e dai rappresentanti sindacali del settore aveva individuato una ipotesi di soluzione in uno schema di disegno di legge che il Ministro delle partecipazioni statali dell'epoca presentò nel maggio 1978 al Parlamento.

L'evolversi di situazioni interne ai singoli partiti, che avevano contribuito alla individuazione di tale soluzione, però, rese ben presto inagibile ogni tentativo sul piano parlamentare e le conseguenze di tale stato di cose impedì l'esame del disegno di legge che, oltretutto, decadde con lo scioglimento anticipato della legislatura.

In tempi più recenti una nuova Commissione, di nomina ministeriale, aveva redatto lo schema di disegno di legge che, tuttavia, al momento di raccogliere il concerto dei Ministeri interessati, ha incontrato ancora una volta ostacoli insormontabili.

Più recentemente i rappresentanti dei partiti della maggioranza e del partito liberale italiano, consci dell'urgenza di una situazione affatto preoccupante, hanno individuato nella proposta di legge che ci onoriamo di presentare una soluzione accettabile e praticabile per offrire finalmente una prospettiva di ripresa al settore del cinema pubblico.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'Ente autonomo di gestione per il cinema è soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le operazioni di liquidazione dei rapporti facenti capo a qualsiasi titolo allo Ente soppresso sono affidate ad un comitato costituito da tre membri, designati, uno, con funzioni di presidente, dal Ministro delle partecipazioni statali alla cui vigilanza il comitato stesso è sottoposto e gli altri due, rispettivamente, dal Ministro del turismo e dello spettacolo e dall'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI.

Gli organi amministrativi e di controllo dell'Ente soppresso e delle società in esso inquadrato trasmettono al comitato, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ultimi bilanci approvati e gli atti di accertamento della situazione patrimoniale esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

Alle sedute del comitato assistono un magistrato designato dal Presidente della Corte dei conti e un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, designato dal Ministro del tesoro.

Le deliberazioni del Comitato sono assunte a maggioranza e gli atti sono sottoscritti dal presidente e da almeno uno dei membri.

Il comitato rende il conto, entro due mesi dal termine della liquidazione, al Ministro delle partecipazioni statali che lo approva con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro assegnando l'eventuale attivo della liquidazione stessa alla Fincinema di cui al successivo articolo 4.

ART. 3.

Le partecipazioni azionarie delle società inquadrare nel disciolto Ente — elencate nella tabella allegato A — sono assegnate in autonoma gestione fiduciaria al comitato di liquidazione mediante girata, per procura, all'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI.

Le partecipazioni azionarie di cui al comma precedente sono collocate dall'IRI, fino alla costituzione della Fincinema di cui all'articolo 4, in una speciale gestione priva di personalità giuridica, contabilmente e finanziariamente separata.

ART. 4.

L'IRI promuove, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la costituzione della Fincinema, società finanziaria per la promozione e lo sviluppo cinematografico e audiovisivo avente il compito di gestire le partecipazioni azionarie delle Spa Italnoleggio, Cinecittà, Istituto Luce per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) curare la produzione e la diffusione di film a corto, medio e lungo metraggio anche a carattere didattico, e di film destinati alla gioventù;

b) curare la produzione e la diffusione di film italiani e stranieri per ragazzi anche in accordo con il Ministero della pubblica istruzione, nonché la diffusione dei più significativi film della storia del cinema;

c) realizzare i prodotti filmici ed audiovisivi commissionati dalle amministrazioni dello Stato, nonché dagli enti pubblici, dagli enti sociali e dalle società a prevalente partecipazione statale;

d) favorire la sperimentazione di nuovi linguaggi e consentire inoltre la realizzazione di prodotti audiovisivi che non rientrino nelle categorie sopraindicate, garantendo la libertà di espressione;

e) stipulare convenzioni con la RAI-TV e con l'emittenza privata;

f) agire sul mercato per la distribuzione di film capaci di elevare gradualmente il gusto del pubblico, svolgendo tutte le operazioni, anche inerenti agli impegni di produzione, necessarie all'acquisizione dei suddetti film;

g) curare la diffusione all'estero dei film acquisiti in distribuzione e di altri per i quali si ritenga opportuno svolgere tale servizio;

h) curare la gestione di sale cinematografiche ed eventualmente l'acquisto nell'ambito di una politica pubblica dell'esercizio che risponda a criteri di economicità aziendale;

i) curare la gestione di strutture per i servizi cinematografici e audiovisivi - teatri di posa, sviluppo e stampa, sincronizzazione, eccetera - e favorire in campo tecnico la ricerca sperimentale e di laboratorio, nonché l'ammodernamento degli strumenti audiovisivi.

ART. 5.

Per la formulazione dei programmi di intervento della Società di cui all'articolo precedente, che debbono essere idonei ad attuare gli indirizzi fissati in sede parlamentare e di governo e le direttive impartite dal Ministro delle partecipazioni statali, l'IRI acquisisce, tramite la società predetta, il parere di un organo collegiale, presieduto da un esperto nominato dal Ministro delle partecipazioni statali e composto:

a) da quattro esperti nominati uno dal Ministro della pubblica istruzione, due dal Ministro del turismo e dello spettacolo e uno dal Ministro delle poste e telecomunicazioni;

b) da tre esperti nominati dalla Commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

c) da sette esperti di cui tre lavoratori dello spettacolo, due autori cinemato-

grafici e due critici cinematografici tutti designati dalle rispettive organizzazioni di categoria a carattere nazionale maggiormente rappresentative per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 6.

Il Consiglio di amministrazione della società è composto da nove esperti in materia cinematografica e audiovisiva.

Affiancano il presidente due vicepresidenti con il compito di sovrintendere a due specifici settori operativi:

- 1) studi, ricerche e documentazione;
- 2) promozione del film italiano in Italia e all'estero e coordinamento delle attività regionali e degli enti locali.

ART. 7.

La Fincinema subentra all'Ente autonomo di gestione per il cinema agli effetti previsti dalla legge 4 novembre 1965, numero 1213, articoli 3, 11, 12, 17, 27, 45, 46, 47, modificata dalla legge 21 giugno 1975, n. 287.

Costituita la società di cui all'articolo 4, il comitato di cui all'articolo 1 e l'IRI provvedono a trasferirle in proprietà le azioni delle Spa Cinecittà, Italnoleggio e Istituto Luce.

ART. 8.

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'EAGC è trasferito, con salvezza del trattamento economico acquisito, alla nuova società.

ART. 9.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1981, la spesa di lire 20 miliardi per provvedere al ripianamento delle perdite e al fabbisogno finanziario dell'Ente soppresso e delle società in esso inquadrate.

La somma di cui sopra è erogata al comitato di cui all'articolo 1 entro il 30 giugno 1981.

I programmi predisposti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 12 della legge 12 agosto 1977, n. 675, comprendono, per quanto riguarda l'IRI, gli interventi delle imprese di cui all'articolo 1.

ART. 10.

Sull'attuazione della presente legge il Ministro delle partecipazioni statali riferisce alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, entro il 31 dicembre 1981.

ART. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA ALLEGATO A.

Partecipazioni EAGC trasferite all'IRI:

- 1) Cinecittà-Italiana stabilimenti cinematografici - Spa - Via Tuscolana, 1055 - Roma;
- 2) Istituto Luce - Spa - Via Tuscolana, 1055 - Roma;
- 3) Italnoleggio cinematografico - Spa - Via di Villa Sacchetti, 21 - Roma.